

357

2

GIENNARI
—
DIVAZION
DEL
CENTEFIGIO

KBR2357
.G4
1905
c.1

007662



1080020608

EX LIBRIS

HEMETHERII VALVERDE TELLEZ

Episcopi Leonensis

SULLA PRIVAZIONE
DEL
BENEFICIO ECCLESIASTICO

E SUL
PROCESSO CRIMINALE DEI CHIERICI

—*—
NORME CANONICHE

PER CASIMIRO CARDINALE GENNARI



Edizione Seconda con giunte e correzioni

UNIVERSIDAD DE NUEVO LEON
Biblioteca Valverde y Tellez



ROMA
TIPOGRAFIA «TATA GIOVANNI»
Piazza del Biscione, 95

Capilla Alfonsina
Biblioteca Universitaria

—
1905

44434



FONDO EMETERIO
VALVERDE Y TELLEZ

PROPRIETÀ LETTERARIA



IMPRIMATUR

FR. ALBERTUS LEPIDI, Ord. Praed. S. P. A. Magister

IMPRIMATUR

JOSEPHUS CEPPETELLI, Patr. Costant. Vicesgerens.



Al benigno Lettore,

Avviene talvolta che, per la cattiva condotta di qualche parroco o di qualche altro beneficiato, i Vescovi si trovino nella dura necessità di privarli del loro beneficio.

Tuttavia, non raramente, per difetto di ragione canonica, ovvero di valida procedura, le loro sentenze non vengono confermate dalla S. Sede: il che reca non lieve danno all'autorità, al decoro episcopale ed alla ecclesiastica disciplina. E ciò deriva soprattutto da due potissime ragioni: da una parte perchè gli Autori anche più classici non sono sempre concordi e chiari su questa materia sì rilevante; dall'altra perchè i tempi tristi che volgono, mal consentono al Giudice ecclesiastico di condurre a termine serenamente un processo criminale. Di ciò abbiamo udito e udiamo lamenti da per tutto.

Ad ovviare a queste due cause di tal disordine, ci siamo indotti d'intraprendere il lavoro che, pubblicato prima sparsamente nel *Monitore Ecclesiastico*, diamo ora unito insieme e riordinato nel presente opuscolo.

007662

Per allontanare la prima causa, l'incertezza cioè e la confusione che s'incontrano in questa materia nello svolgere i grandi trattatisti, abbiamo voluto ricorrere ai fonti del diritto, e di lì prendere le mosse, segnando tutti i capi, ed i soli che si sostengono nella presente legislazione canonica. Imperocchè, secondo la pacifica giurisprudenza odierna, l'Ordinario non può sentenziare la privazione di un beneficio, senza che siasi trasgredita qualche legge canonica, communita espressamente di questa pena. Non valgono perciò le opinioni dei Dottori, anche più classici, quando nella sentenza non si citi la legge che punisce il chierico colla privazione del beneficio. E noi abbiamo qui radunate tutte queste disposizioni, desunte dai luoghi proprii del diritto, perchè sia facile tenerle presenti, ed inserirne le citazioni nelle relative sentenze.

A rimuovere poi l'altra causa, che proviene dalla difficoltà di questi processi, ci siamo adoperati di chiarire e facilitare la procedura da compiere, con esporre gli avvedimenti opportuni che un buon giudice oggidì deve tenere in vista, e commentando con brevità e chiarezza la vigente Istruzione della Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari sui processi sommarii e criminali dei chierici. E poichè il potissimo ostacolo che suole impedire oggigiorno il buono e sicuro andamento di un processo ecclesiastico, si è il timore che hanno i testi di deporre innanzi al tribunale diocesano, pei pericoli cui possono andare incontro da parte del reo,

noi crediamo di suggerire un mezzo acconcio ed efficace, affine di garantire la pace dei prefati testi, senza venir meno alla giusta difesa che si dovrà concedere al reo per diritto canonico e naturale (1).

E finalmente, quante volte, neanche così facilitato, il processo non possa venire a porto, possiamo offrire ai Vescovi un altro mezzo come liberare una parrocchia da qualche parroco incompatibile; ed è la *rimozione economica*, ammessa da' Dottori e riconosciuta dalla S. Sede, come dimostreremo in apposita Appendice.

Osiamo sperare che, avvalendosi le Curie ecclesiastiche delle *norme canoniche* qui contenute, possano vedere facilitato il loro compito nei processi criminali dei chierici, per allontanare soprattutto dalle parrocchie rettori che, lungi di recare salvezza, sono di danno e di rovina.

(1) Vedi pag. 168.



SULLA PRIVAZIONE
DEL
BENEFICIO ECCLESIASTICO
E SUL PROCESSO CRIMINALE
DEI CHIERICI.